

IMU

informa



Cremona
COMUNE DI CREMONA

Imposta municipale propria **2014**

(aggiornato al 20 maggio 2014)

Dal 1° gennaio 2014 lo Stato ha istituito la IUC (Imposta Unica Comunale). La IUC si compone di:

- IMU (Imposta municipale propria)
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili)
- TARI (Tassa sui rifiuti che sostituisce TARSU/TARES).

Le informazioni che seguono riguardano l'applicazione dell'**Imu**.

Per le informazioni dettagliate riguardo gli altri tributi che compongono la IUC, si invita a consultare il materiale informativo specifico (*TASIinforma* e *TARIinforma*), disponibile presso l'Ufficio servizi ai contribuenti, SpazioComune e sul sito internet www.comune.cremona.it.

SCADENZE IMU

ACCONTO: **16 giugno 2014**

SALDO: **16 dicembre 2014**

Il contribuente può anche scegliere di pagare in un'unica rata, entro il 16 giugno 2014.

CHI DEVE PAGARE

Chi possiede:

1. **abitazione principale** di tipo signorile (**cat. A1**), ville (**cat. A8**), palazzi storici e castelli (**cat. A9**) e relative pertinenze (**cat. C2, C6, C7**).
2. **immobili equiparati all'abitazione principale**, purchè accatastati in **cat. A1** (abitazioni di tipo signorile), **A8** (ville), **A9** (palazzi storici e castelli), e relative pertinenze:
 - unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta (o in usufrutto) da anziani o disabili che, in seguito a ricovero permanente, hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che non sia data in affitto.
 - unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.
 - casa coniugale (e relative pertinenze) assegnata ad uno dei due coniugi (anche se non ne è il proprietario), in seguito a separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
 - unità immobiliari (e relative pertinenze) appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate come abitazione principale ai soci della cooperativa.
 - unica abitazione (e relative pertinenze) posseduta da personale in servizio permanente appartenente alle FF.AA., alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19/95/2000 n. 139, dal personale appartenente alle carriere prefettizia, a condizione

che l'abitazione non sia data in affitto. Solo in questi casi non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica nell'abitazione.

- alloggi sociali (come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008).
- 3. **altri fabbricati** (diversi dall'abitazione principale).
- 4. **aree fabbricabili.**
- 5. **terreni agricoli.**
- 6. **fabbricati rurali** non adibiti ad uso strumentale.

ATTENZIONE: solo nel caso in cui l'abitazione principale o gli immobili ad essa equiparati **NON** siano accatastati in cat. A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville), A9 (palazzi storici e castelli) e pertinenze (C2, C6, C7) **pagano la TASI anzichè l'IMU** (si veda il pieghevole *TA-Sinforma*).

Il possesso dell'immobile dev'essere a titolo di:

- proprietà
- usufrutto
- diritto reale d'uso, di abitazione, di enfiteusi e di superficie
- concessione di immobili demaniali: il concessionario
- leasing (= locazione finanziaria): l'utilizzatore o locatario

CASI D'ESENZIONE

L'Imu **NON** è dovuta:

1. per le ONLUS ed Enti senza scopo di lucro, comprese le II.PP.A.B. riordinate in persone giuridiche: sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti da ONLUS ed Enti senza scopo di lucro destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 eseguite con modalità "non commerciali", nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n. 200.
2. per i fabbricati rurali strumentali.
3. per gli immobili merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (D.L. 102 art. 2 convertito L. 124/13). Per questi immobili è necessario presentare la Dichiarazione IMU.

COME SI CALCOLA L'IMPOSTA

Per determinare l'IMU bisogna:



Imposta municipale propria **2014**

1 – CALCOLARE IL VALORE DELL’IMMOBILE AI FINI IMU (= base imponibile ai fini IMU)

Per i FABBRICATI

Il valore ai fini IMU è ottenuto **umentando del 5% la rendita catastale dell’immobile** in vigore al primo gennaio 2014 e **moltiplicando il valore per il moltiplicatore** corrispondente alla categoria catastale del fabbricato, quindi:

(rendita catastale x 1,05) x moltiplicatore corrispondente alla categoria catastale del fabbricato

I moltiplicatori per ciascuna categoria catastale sono i seguenti:

CATEGORIA	MOLTIPLICATORE
A1 - A2 - A3 - A4 - A5- A6 - A7- A8 - A9 - C2 - C6 - C7 A10 – D5	160 80
B1 – B2 – B3 – B4 – B5 – B6 – B7 – B8 – C3 – C4 – C5 C1	140 55
D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 – D9 – D10	65

Per le AREE FABBRICABILI

Il valore ai fini IMU è dato dal valore commerciale del terreno calcolato in base alla zona in cui si trova, all’indice di edificabilità e alla destinazione d’uso.

Il comune determina ogni anno i valori medi delle aree fabbricabili che si trovano nelle zone della città; per il 2014 i valori individuati sono i seguenti:

Zona 1: è la zona individuata come centro storico dal Piano di Governo del Territorio (interno delle vecchie mura). Valore: **202,00 € / mq.**

Zona 2: è la zona esterna al centro storico delineata da via Portinari del Po, via Eridano, via Seminario, via N.Sauro, via Zaist, viale Concordia (compreso il suo prolungamento fino alla via S.Rocco), via S.Rocco, via Diritta, via Bosco, via Canovetta e quindi quella che collega quest’ultima a via Portinari del Po. Le vie elencate sono comprese nella Zona 2.

Valore: **132,00 € / mq** – se in ambito di trasformazione: **87,00 € / mq.**

Zona 3: è il rimanente territorio comunale all’esterno della zona 2.

Valore: **86,00 € / mq.** – se in ambito di trasformazione: **54,00 € / mq.**

Se il contribuente paga l’imposta in base al valore medio dell’area stabilito dal Comune o in base ad un valore superiore, non interviene alcun accertamento da parte del Comune.

Nel caso di un **fabbricato in corso di demolizione o di ricostruzione o di recupero edilizio**, il contribuente deve pagare l’IMU in base a:

- valore dell’area fabbricabile (non del fabbricato), dalla data di inizio fino al termine dei lavori;
- valore del fabbricato, dalla data di termine dei lavori o utilizzo del fabbricato se precedente il termine dei lavori.

Per i TERRENI AGRICOLI

Il valore ai fini IMU è ottenuto **umentando del 25% il reddito dominicale dell'immobile** in vigore al 1° gennaio 2014 e moltiplicando il valore ottenuto:

- per **75**, nel caso di terreni agricoli **posseduti E condotti** da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: **(reddito dominicale x 1,25) x 75**
- per **135**, in tutti gli altri casi: **(reddito dominicale x 1,25) x 135**

ATTENZIONE

L'IMU si paga in base alla quota di possesso e ai mesi dell'anno solare in cui si possiede l'immobile, quindi:

- se il contribuente nell'anno 2014 possiede un immobile solo per una quota, sull'intero valore dell'immobile (base imponibile) deve calcolare solo la percentuale corrispondente alla sua quota di possesso.
- se un contribuente possiede l'immobile solo per alcuni mesi del 2014 deve:
 - calcolare il valore dell'immobile (base imponibile) come sopra indicato
 - dividere il valore per 12 (mesi)
 - moltiplicare il valore ottenuto per i mesi di effettivo possesso dell'immobile nell'anno 2014 (in caso di possesso dell'immobile per una porzione di mese, il mese va conteggiato per intero se il possesso dell'immobile si è prolungato per almeno 15 giorni; se invece in quel mese il contribuente ha posseduto l'immobile per meno di 15 giorni, il mese non va conteggiato).

Il valore così ottenuto è la base imponibile su cui applicare l'aliquota specificata al successivo punto 2.

2 – MOLTIPLICARE IL VALORE DELL'IMMOBILE PER L'ALIQUTA CORRISPONDENTE

Sul valore dell'immobile ai fini IMU (base imponibile), calcolato secondo le indicazioni riportate al precedente punto 1, deve poi essere calcolata una delle seguenti aliquote:

TIPO IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale ¹ e relative pertinenze ² (solo A1 – A8 – A9)	0,60% (6 per mille)
Abitazione di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti (solo A1 – A8 – A9), e relative pertinenze, purchè non data in affitto	0,60% (6 per mille)
Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (solo A1 – A8 – A9), e relative pertinenze, purchè non data in affitto	0,60% (6 per mille)
Abitazioni locatè ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 4 (affitti agevolati)	0,62% (6,2 per mille)
Terreni agricoli	0,81% (8,1 per mille)
Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale)	0,81% (8,1 per mille)



Imposta municipale propria **2014**

TIPO IMMOBILE

ALIQUOTA

Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli, nonni)	0,88 % (8,8 per mille)
Abitazioni non locate ³	1,05 % (10,5 per mille)
ONLUS ed Enti senza scopo di lucro, comprese le II.P.A.B. riordinate in Persone Giuridiche	0,51 % (5,1 per mille)
Botteghe storiche riconosciute dalla Regione Lombardia	0,86 % (8,6 per mille)
Opifici (D/1)	0,96 % (9,6 per mille)
Negozi e botteghe	0,96 % (9,6 per mille)
Fabbricati di categoria D5 corrispondenti a "Istituti di credito, cambio ed assicurazioni"	1,06 % (10,6 per mille)
Fabbricati di categoria D di nuova costruzione , posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, oppure da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività, destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale , e relativi magazzini e depositi, e a carattere terziario avanzato, di cui al documento denominato "Pacchetti localizzativi di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel comune di Cremona". (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale – Quota interamente riservata allo Stato)	0,76 % (7,6 per mille)
Fabbricati di categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale , e relativi magazzini e depositi, e a carattere terziario avanzato, di cui al documento denominato "Pacchetti localizzativi di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel comune di Cremona", a condizione che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione oppure da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale – Quota interamente riservata allo Stato)	0,76 % (7,6 per mille)
Aree fabbricabili	0,96 % (9,6 per mille)
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	0,98 % (9,8 per mille)

¹ *L'abitazione principale è l'immobile nel quale il proprietario dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Non è possibile considerare come abitazione principale l'immobile dato in USO GRATUITO a parenti. In questo caso l'aliquota da applicare è dello 0,88 % (8,8 per mille) e non si considerano detrazioni. Inoltre non è possibile considerare abitazione principale più di un'abitazione. L'aliquota deve essere tenuta in considerazione solo per gli immobili accatastati A1, A8, A9.*

² *Le pertinenze dell'abitazione principale sono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (es. cantine, garage e posti auto) nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali. Non è possibile considerare pertinenza dell'abitazione principale più di un garage. Se un contribuente possiede due pertinenze accatastate nella stessa categoria (per es. 2 garage), una potrà essere considerata insie-*

me all'abitazione principale e quindi potrà essere applicata l'aliquota dello 0,6 %, mentre all'altra dovrà essere applicata l'aliquota corrispondente a "tutti gli altri immobili" quindi dello 0,98%.

³ Sono considerate "abitazioni non locate" quelle per le quali si verificano **contemporaneamente** le seguenti condizioni **da almeno un anno**: assenza di allacciamento alle utenze (acqua, energia elettrica, gas) e mancanza di contratti di locazione registrati.

DETRAZIONI PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE (solo cat. A1, A8 e A9) e RELATIVE PERTINENZE

Dal totale dell'imposta dovuta per l'abitazione principale, immobili ad essa equiparati e relative pertinenze (valori dell'abitazione A1, A8 e A9 e delle pertinenze moltiplicati per 0,6%) si detraggono:

1. **200 Euro** rapportati ai mesi di utilizzo e al numero di persone contribuenti che possiedono l'immobile e **che vi risiedono**. Alcuni esempi:
 - a. *Due persone abitano nell'abitazione principale, ma uno dei due è unico proprietario dell'abitazione. **Cosa succede:** solo il proprietario deve pagare l'IMU su questa abitazione, usufruendo della detrazione di 200,00 Euro.*
 - b. *Abitazione posseduta per l'intero 2014 da 3 persone, ognuna delle quali quindi ha un 33% di possesso, ma solo per due di queste è abitazione principale perché vi risiedono (senza usufrutto né diritto reale d'uso, di abitazione, di enfiteusi, di superficie), mentre il terzo possessore non vi risiede. **Cosa succede:** tutti e tre pagano l'IMU sull'abitazione, ma i due che vi risiedono la pagano usufruendo dell'aliquota dello 0,6% (abitazione principale) e di 100,00 Euro ciascuno di detrazione, mentre il terzo proprietario paga l'IMU applicando l'aliquota dello 0,98% e non usufruendo di alcuna detrazione.*
 - c. *Il contribuente è unico possessore dell'abitazione principale, ma solo per alcuni mesi del 2014. **Cosa succede:** deve dividere 200,00 Euro per 12 (mesi) e moltiplicare per il numero dei mesi di possesso (per es. se ha posseduto l'abitazione principale solo per 5 mesi potrà detrarre $(200/12) \times 5 =$ Euro 83,3.*

ATTENZIONE: dal 2014 **NON spetta più l'ulteriore detrazione per figli a carico.**

CASI SPECIFICI

1. ABITAZIONI IN USO GRATUITO

L'immobile dato in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti = figli dei figli, nonni) non è più considerato abitazione principale. Il proprietario/proprietari **paga/pagano l'IMU sull'immobile dato in uso gratuito applicando l'aliquota specifica e non possono godere di detrazioni.**

Il cittadino che ha dato in uso gratuito un immobile a partire dal 2014 **lo deve comunicare** consegnando l'apposito modulo all'Ufficio Servizi ai Contribuenti o all'Ufficio Protocollo del Comune di Cremona. La comunicazione deve essere presentata entro il 31 dicembre del primo anno di cessione; nel caso in cui la cessione dell'immobile prosegua negli anni, non è necessario ripresentare la comunicazione. Per le abitazioni già in uso gratuito a parenti da



Imposta municipale propria **2014**

anni precedenti, vale la comunicazione effettuata a suo tempo. L'eventuale cessazione (o modifica) della cessione in uso gratuito deve essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Servizi ai Contribuenti, utilizzando l'apposito modulo che deve essere presentato all'Ufficio Servizi ai Contribuenti o all'Ufficio Protocollo del Comune di Cremona.

Aliquota da utilizzare **0,88 % (8,8 per mille)**.

2. **IMMOBILI DICHIARATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO**

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42), la base imponibile è **ridotta del 50%**.

Per questi immobili è necessario presentare la Dichiarazione IMU, indicando gli estremi del vincolo.

3. **FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI E INABITABILI**

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, se di fatto non utilizzati, la base imponibile è **ridotta del 50%** limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistano tali condizioni. La dichiarazione di inagibilità o inabitabilità è rilasciata dall'ufficio Ecologia del Comune di Cremona sulla base del sopralluogo effettuato dall'ASL a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445) con la quale dichiara di essere in possesso di perizia accertante l'inagibilità o l'inabilità, redatta da un tecnico abilitato.

Tale documentazione deve essere allegata alla Dichiarazione IMU.

4. **ONLUS ED ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO, comprese le II.PP.A.B. riordinate in persone giuridiche**

Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti da ONLUS ed Enti senza scopo di lucro destinati esclusivamente allo svolgimento di **attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché attività di religione o di culto** di cui all'art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222 eseguite con **modalità "non commerciali"**, nel rispetto del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n. 200.

Sui restanti immobili di proprietà dei medesimi soggetti, nonché delle II.PP.A.B. riordinate in persone giuridiche e delle fondazioni bancarie di cui al D. Lgs. 153/1999, si paga l'IMU applicando l'aliquota agevolata dello **0,51% (5,1 per mille)**.

5. **ABITAZIONI LOCATE AI SENSI DELLA LEGGE 431/98 (affitti agevolati)**

Alle abitazioni locate ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge 431/98, il cui contratto di locazione è stato stipulato sulla base dell'accordo territoriale del comune di Cremona firmato dalle rappresentanze degli inquilini e dei proprietari per il calcolo di canoni di locazione agevolati, comprese le abitazioni locate ad uso transitorio a studenti universitari, si applica l'aliquota specifica dello **0,62% (6,2 per mille)**.

La **comunicazione** di agevolazione, e della eventuale sua cessazione, deve essere trasmessa, utilizzando l'apposito modulo, all'ufficio Servizi ai Contribuenti o all'Ufficio protocollo del Comune di Cremona.

PAGAMENTO DELL'IMU 2014

Scadenza versamento acconto: 16 giugno 2014
 Scadenza versamento saldo: 16 dicembre 2014

È facoltà del contribuente effettuare il versamento di quanto complessivamente dovuto in un'unica rata entro il 16 giugno.

Per il Comune di Cremona **l'acconto è pari al 50% dell'imposta dovuta per l'anno 2014.**

È possibile pagare:

1. con Modello F24 presso
 - uffici postali (senza commissioni)
 - banche (eventuali commissioni a discrezione della singola banca)
 - tabaccherie convenzionate con Banca ITB (senza commissioni). Per l'elenco delle tabaccherie convenzionate: www.tabaccai.it.
2. con bollettino di conto corrente postale con spese di commissioni

Il Modello F24 è disponibile in versione cartacea presso banche e uffici postali, mentre in formato elettronico è disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE: NON si versa l'IMU se l'importo totale annuo è inferiore a Euro 5,00.

Se il contribuente **entra in possesso dell'immobile dopo il 17 giugno 2014** l'IMU, se dovuta, sarà calcolata in base ai mesi di possesso e saldata in un'unica soluzione **entro il 16 dicembre 2014.**

COME COMPILARE L'F24 SEMPLIFICATO

Nell'F24 va compilata **una riga per ogni codice di versamento** quindi, se si devono effettuare più versamenti (relativi a più immobili) con uno stesso codice, si devono sommare in una stessa riga tutti gli importi dovuti con quel codice.

Più versamenti relativi ad uno stesso codice si mantengono distinti solo se riferiti ad immobili accatastati in comuni differenti, che quindi avranno un diverso "codice Ente".

Attenzione: tutti gli importi, anche parziali, devono sempre essere indicati con **le prime due cifre decimali**, anche nel caso in cui tali cifre siano uguali a zero. In presenza di più cifre decimali occorre **arrotondare la seconda cifra decimale**: se la terza cifra è superiore a 5, si arrotonda per eccesso, se la terza cifra è uguale o inferiore a 5, si arrotonda per difetto.

A questo punto è possibile compilare il Modello F24.

- inserire il codice fiscale del contribuente e i dati anagrafici. Il campo "Codice fiscale del coobbligato, erede ecc" va compilato solo da chi esegue il pagamento per conto di un contribuente che non è nelle condizioni di farlo personalmente: defunto, persona sotto tutela, etc.
- nello spazio "Sezione" scrivere **EL** (che sta per Ente Locale).
- nello spazio "cod. tributo" specificare il codice Comune o il codice Stato secondo quanto indicato nella tabella che segue ("Codici tributo per il versamento").



Imposta municipale propria **2014**

- nello spazio “codice Ente” inserire **D150** per gli immobili nel Comune di Cremona. Eventuali altri immobili dovranno essere riportati con il codice del Comune in cui sono accatastati.
- Barrare la casella “acconto” (in caso di acconto), “saldo” (in caso di saldo) o entrambe se si paga in un’unica rata.
- Nello spazio “num. Immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre) a cui si riferisce il versamento effettuato con quel codice di versamento. Si considera “immobile” anche la pertinenza.
- Nello spazio “rateazione/mese rif.” specificare **“0101” solo per il codice tributo 3912**. Per i versamenti fatti con tutti gli altri codici tributo il campo va lasciato bianco.
- Nello spazio “anno di riferimento” deve essere indicato l’anno 2014.
- Nello spazio “detrazioni” deve essere specificato l’importo delle detrazioni a cui si ha diritto.
- Nella colonna “importi a debito versati” deve essere inserito il saldo dovuto relativo a quel codice di versamento.
- Nello spazio “saldo finale” dovrà essere riportata la somma di tutti gli “importi a debito” meno eventuali “importi a credito compensati”.

CODICI TRIBUTO PER IL VERSAMENTO

Dal 2013 è soppressa la quota di competenza dello Stato, pertanto l’IMU deve essere versata solo al Comune competente, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D, per i quali l’imposta è ancora suddivisa tra Comune e Stato, come specificato nella seguente tabella:

TIPO IMMOBILE	aliquota totale definitiva	aliquota al Comune	Codice Comune	aliquota allo Stato	Codice Stato
Abitazione principale (solo A1 – A8 – A9) e relative pertinenze	0,60%	0,60%	3912	0,00%	/
Abitazione di anziani o disabili ricoverati permanentemente in istituti (solo A1 – A8 – A9) e relative pertinenze	0,60%	0,60%	3912	0,00%	/
Abitazione posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (solo A1 – A8 – A9) e relative pertinenze	0,60%	0,60%	3912	0,00%	/
Abitazioni locatate ai sensi della Legge 431/98, art. 2, comma 4 (affitti agevolati)	0,62%	0,62%	3918	0,00%	/
Abitazioni di tipo rurale (che non costituiscono abitazione principale)	0,81%	0,81%	3918	0,00%	/
Terreni agricoli	0,81%	0,81%	3914	0,00%	/
Abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea diretta e collaterale fino al secondo grado (figli, genitori, fratelli, sorelle, nipoti-figli dei figli, nonni)	0,88%	0,88%	3918	0,00%	/
Abitazioni non locatate	1,05%	1,05%	3918	0,00%	/

TIPO IMMOBILE	aliquota totale definitiva	aliquota al Comune	Codice Comune	aliquota allo Stato	Codice Stato
ONLUS ed Enti senza scopo di lucro, comprese le II.P.A.B. riordinate in Persone Giuridiche	0,51%	0,51%	3918	0,00%	/
Botteghe storiche riconosciute dalla regione Lombardia	0,86%	0,86%	3918	0,00%	/
Opifici (D/1)	0,96%	0,20%	3930	0,76%	3925
Altri D (da D/2 a D/9)	0,98%	0,22%	3930	0,76%	3925
Negozi e botteghe	0,96%	0,96%	3918	0,00%	/
Fabbricati di categoria D/5 corrispondenti a "Istituti di credito, cambio ed assicurazioni"	1,06%	0,30%	3930	0,76%	3925
Fabbricati di categoria D di nuova costruzione , posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, oppure da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività, destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale, e relativi magazzini e depositi, e a carattere terziario avanzato, di cui al documento denominato "Pacchetti localizzativi di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel comune di Cremona". (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale - Quota interamente riservata allo Stato)	0,76%	0,00%	/	0,76%	3925
Fabbricati di categoria D dismessi che sono stati ristrutturati per essere destinati all'insediamento di nuove attività produttive a carattere industriale ed artigianale, e relativi magazzini e depositi, e a carattere terziario avanzato, di cui al documento denominato "Pacchetti localizzativi di incentivi e agevolazioni rivolti alle attività produttive e del terziario avanzato che investono nel comune di Cremona", a condizione che siano posseduti ed utilizzati dal medesimo soggetto esercente l'attività di nuova costituzione, oppure da altro soggetto giuridico esercente che diventi proprietario dell'immobile soggetto ad aliquota agevolata e che continui la stessa attività. (Aliquota agevolata valevole fino a 5 anni dalla data di insediamento della nuova attività produttiva risultante da visura camerale - Quota interamente riservata allo Stato)	0,76%	0,00%	/	0,76%	3925
Aree fabbricabili	0,96%	0,96%	3916	0,00%	/
Aliquota di base (tutti gli altri immobili)	0,98%	0,98%	3918	0,00%	/



Imposta municipale propria **2014**

CONSULENZA E CALCOLO DEI TRIBUTI PRESSO L'UFFICIO SERVIZI AI CONTRIBUENTI

L'Ufficio Servizi ai Contribuenti effettua gratuitamente il calcolo e la stampa dell'F24 per il pagamento di IMU e TASI sugli immobili posseduti nel territorio del comune di Cremona.

È possibile fissare un appuntamento o presentarsi liberamente negli orari di apertura.

Il calcolo e la stampa del Mod. F24 possono essere effettuati anche on-line (www.comune.cremona.it).

Il calcolo si esegue solamente per gli immobili posseduti nel comune di Cremona e per:

- i diretti interessati
- i coniugi e i conviventi anagraficamente
- i genitori/figli

Per gli altri casi è necessaria una delega scritta con copia di documento d'identità e codice fiscale del delegante.

Documenti da portare per il calcolo dell'IMU 2014:

modelli F24 pagati per l'IMU 2013 e, nel caso che il calcolo dell'IMU 2013 sia stato effettuato presso l'Ufficio Servizi ai Contribuenti, la documentazione rilasciata dall'ufficio o, in alternativa, le visure catastali.



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Imposta municipale propria **2014**

Ufficio Servizi ai Contribuenti

via F. Geromini 7 (primo piano) - Cremona, tel. 0372 407310 - entrata.servizi@comune.cremona.it
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30; il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30

Per fissare gli appuntamenti per il calcolo di IMU e TASI presso l'Ufficio Servizi ai Contribuenti
è possibile rivolgersi anche a:

SpazioComune

piazza Stradivari 7 - 26100 Cremona, tel. 0372 407291 - spaziocomune@comune.cremona.it
*dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 - il mercoledì dalle 8,30 alle 18,30 (fino alle 16.30
nei mesi di giugno, luglio e agosto) - il sabato dalle 8,30 alle 12,30*

www.comune.cremona.it